

pendente, in aggiunta all'attuale indennità di famiglia ed in applicazione del Contratto confederale in data 12/12/1939 che disciplina tale erogazione ai lavoratori del credito, della Assicurazione e dei Servizi Tributari.

Successivamente la Confederazione fascista delle aziende del credito e dalla assicurazione ha precisato che gli assegni famigliari, di cui alla convenzione sopra citata, "debbono intendersi dovuti per i figli sino al limite di età di 21 anni".

Pertanto, a partire dal 1° gennaio corr. anno, la Direzione generale dell'INA dovrà corrispondere direttamente al personale dipendente i seguenti assegni famigliari per la moglie, per i genitori a carico e per i figli secondo i criteri sanciti dal Contratto Confederale del 22/7/1938 nonché dalla convenzione particolare in parola ed ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di assegni famigliari.

Per la moglie	L. 75 mensili
Per ciascuno dei genitori a carico	" 55 "
Per ciascun figlio di età inferiore agli anni 21 o persona equiparata a carico :	
Per il 1° gruppo (famiglia con 1 figlio a carico)	" 60 "
Per il 2° " (" " 2 o 3 " " ")	" 70 "
Per il 3° " (" " 4 o più " " ")	" 85 "

Ai sensi dell'art.5 della sopra citata convenzione e subordinatamente al parere favorevole del Ministero delle Corporazioni, il Direttore Generale porta il provvedimento in parola all'approvazione del Comitato e del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta proposta.

o ° o

